

Baloise assicurazione d'impres PMI

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2021 B

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 11

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà su www.baloise.ch.

2. Diritto di revoca

La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l'inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.

3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell'assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell'obbligo di prestazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).

Con il prodotto Baloise assicurazione d'impresе PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto:

- Assicurazione responsabilità civile d'impresa
- Assicurazione protezione giuridica impresa
- Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio
- Assicurazione igiene
- Assicurazione tecnica

I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell'offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.

3.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Qualora un assicurato si trovi a doversi confrontare con pretese di responsabilità civile, la Basilese verifica dette pretese, indenizza quelle fondate e difende contro quelle infondate.

La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose

- derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
- derivante da processi operativi (rischio operativo)
- derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti)

Non sono assicurate, tra le altre, le pretese

- derivanti da danni del contraente
- derivanti dall'adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
- dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
- legate a prodotti e sostanze particolari
- legate a danni ambientali insorti gradualmente

3.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

L'assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un'impresa.

La copertura di base comprende la seguente copertura assicurativa, se concordata nel contratto di assicurazione :

- Protezione giuridica impresa
- Protezione giuridica veicoli aziendali
- Protezione giuridica conducente

A seconda del modo di funzionamento, la copertura assicurativa può essere estesa con :

- Protezione giuridica complementare in materia di contratti
- Protezione giuridica in materia del diritto della concorrenza
- Protezione giuridica incasso
- Protezione giuridica All Rights
- Protezione giuridica locatore
- Protezione giuridica famiglia per titolari d'impresa

L'importo della copertura assicurativa per sinistro è indicato nel vostro contratto di assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa, tra l'altro, i seguenti elementi.

- il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

3.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

Sono cose, spese e proventi assicurabili:

→ Inventario aziendale

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti

e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- Merci
- Installazioni tecniche
- Altre installazioni
- Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

→ Valori pecuniari

Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati al contraente

→ Altre cose

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

→ Spese

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

→ Interruzione di esercizio

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

→ Danni di ripercussione derivanti da aziende terze

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita fisica imprevista e verificatisi improvvisamente.

Non sono assicurati, tra gli altri

- eventi cyber (p. es. malware) senza un danno fisico
- danni che devono essere assicurati a livello cantonale
- furto semplice, perdita, smarrimento, ammanco inventariale
- autodeterioramento, diminuzione, evaporazione di merci
- danni a cose causati direttamente dalla relativa fabbricazione o lavorazione

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice
- Danneggiamento di vetrate di stabili/locali in affitto
- Deterioramento della merce

3.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

Cose, spese e proventi assicurabili sono:

→ **Inventario aziendale**

L'intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al contraente da terzi

- merci
- installazioni
- autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti

→ **Valori pecuniari**

Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari di terzi affidati al contraente

→ **Altre cose**

- Cose immobili all'esterno degli edifici
- Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente

→ **Spese**

Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smaltimento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, misure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati

→ **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate

→ **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un'azienda terza è interessata da un danno assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l'attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti

Le cose, le spese e i proventi menzionati possono essere assicurati contro i seguenti rischi e danni::

→ **Incendio/Eventi naturali**

Danni dovuti a incendio (per es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).

→ **Terremoti ed eruzioni vulcaniche (può essere assicurato solo in concomitanza di incendio / eventi naturali)**

→ **Copertura estesa (assicirabile soltanto può essere assicurata solo in combinazione con incendio / eventi naturali)**

Disordini interni, danneggiamenti dolosi, colaggio da impianti sprinkler, danni dovuti a liquidi, danni dovuti a fusione, urto di veicoli, crollo di edifici e contaminazione radioattiva.

→ **Furto con scasso/rapina**

Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.

→ **Acque**

Danni dovuti a fuoriuscita d'acqua e di liquidi da condutture. Infiltrazione nello stabile d'acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante all'interno dello stabile

→ **Rottura vetri**

Danni di rottura di vetrate di edifici, mobilia e veicoli.

In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:

- Furto semplice (solo in aggiunta all'assicurazione furto/scasso)
- Deterioramento della merce

3.5 Assicurazione igiene

Con l'assicurazione igiene la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti coperture:

- igiene
- cimici dei letti

3.5.1 Igiene

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

→ **Derrate alimentari**

→ **Spese**

Spese comprovate per esami medici (ad es. vaccinazioni, esami di laboratorio o aziendali) e spese per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto. Sono assicurate inoltre i costi di rimozione, stoccaggio e distruzione di derrate alimentari e strutture

→ **Interruzione di esercizio**

Perdite di reddito e spese supplementari (incluse spese speciali) che si verificano se l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte in seguito a un evento assicurato

→ **Costi salariali in caso di interdizione dell'attività**

Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell'azienda a causa dell'evento assicurato

→ **Danni di ripercussione derivanti da aziende terze**

Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta è colpita da un danno assicurato secondo questo contratto e a causa di ciò l'attività del contraente non può essere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte

Non sono assicurati, tra gli altri

- i danni provocati dal deterioramento naturale delle derrate alimentari
- i danni provocati da parassiti come topi e ratti
- la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito a carenza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato.

3.5.2 Cimici dei letti

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

- **Cose**
Danni verificatisi a causa dell'infestazione da cimici dei letti a cose e nei locali assicurati del contraente.
- **Spese**
Spese per l'individuazione e il trattamento di cimici dei letti e spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose danneggiate.
- **Interruzione di esercizio**
Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se a causa dell'infestazione da cimici dei letti i locali non possono essere temporaneamente locati o utilizzati

3.6 Assicurazione tecnica

Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:

Cose appartenenti al contraente, da questo prese in leasing o in affitto, inclusi nuovi acquisti e incrementi di valore. È necessario assicurare tutte le cose appartenenti a un gruppo.

- **Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e dispositivi**
 - Esclusivamente cose stazionarie e mobili impiegate presso il luogo di assicurazione (ad es. macchine di produzione, insegne luminose, carrelli elevatori)
 - Cose mobili impiegate all'esterno (ad es. gru, escavatori senza targa di controllo, dispositivi di misurazione)

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)**

Con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla:

- Macchine da lavoro semoventi al fine di esercitare attività lavorative (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movimento terra, sgombero neve)
- Macchine mobili, stabilmente installate su rimorchi
- Veicoli eccezionali che, a causa del loro tipo di costruzione o dell'uso previsto, non sono conformi alle norme sui pesi e le dimensioni
- Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h
- Ciclomotori

Elementi aggiuntivi o sovrastrutture di tipo tecnico, stabilmente installati su veicoli con targa di controllo bianca o nera. I veicoli stessi non sono assicurati.

Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezzature smontabili intercambiabili.

- **Tecnologia dell'informazione (IT)**
 - Impianti e dispositivi EED (hardware), ad es. server, PC, notebook
 - Dispositivi legati alla tecnologia della comunicazione
 - Impianti di sicurezza e di sorveglianza
 - Sistemi di cassa
- **Aeromobili senza occupanti**
senza obbligo di licenza (ad es. droni)
- **Spese**
 - Spese di recupero, sgombero e smaltimento
 - Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione
 - Migliorie tecniche e spese supplementari di sostituzione
- **Interruzione di esercizio**
 - Perdite di reddito e spese supplementari (incluse le spese speciali) che insorgono se l'attività del contraente non può essere proseguita temporaneamente - o solo parzialmente - a causa di un evento assicurato che coinvolge le cose assicurate
 - Per la tecnologia dell'informazione (IT) e gli aeromobili senza occupanti: Spese supplementari per il mantenimento delle attività operative (incluse le spese speciali)

Le cose, le spese e i ricavi menzionati sono assicurati nel caso di:

- **Danneggiamento o distruzione**
A causa dall'azione di forze esterne (ad es. collisione, caduta, penetrazione di corpi estranei o liquidi, manipolazione errata) e di cause interne (ad es. corto circuito, sovraccarico, difetti di materiale)

Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo) la copertura può essere limitata a "danni causati dall'azione di forze esterne e violente

La copertura assicurativa può essere estesa a:

- **Furto**
Furto con scasso, rapina o furto semplice
- **Perdita a seguito di inaccessibilità**
ad es. perché le cose cadono in terreni impervi, rimangono bloccate, sprofondano o vengono seppellite

così come per le macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo), la tecnologia dell'informazione (IT) e i aeromobili senza occupanti a:

- **Incendio / Eventi naturali ***
Danni causati da incendio (ad es. incendio, fulmini, esplosioni ecc.) e dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti (non terremoti).

* Non possibile se l'Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio" è inclusa nello stesso contratto di assicurazione.

Possono essere inoltre assicurati:

→ **Assicurazione dati**

- Spese per la ricostituzione dei dati
- Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi TI

conseguenti a

- danneggiamento, distruzione fisica (assicurazione Data Basis ad es. danneggiamento del disco rigido)
- incidenti informatici (assicurazione Data Plus), ad es. hacking, virus informatici

4. Validità temporale e territoriale

4.1 Assicurazione responsabilità civile d'impresa

L'assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.

Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pretese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata contrattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l'assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.

Se non diversamente concordato all'interno del contratto di assicurazione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.

4.2 Assicurazione protezione giuridica impresa

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

4.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione, nonché durante i trasporti, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i terremoti la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

4.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione.

Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assicurazione l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per i danni dovuti a eventi naturali nell'ambito dell'assicurazione legale contro i danni causati da eventi naturali, terremoti ed eruzioni vulcaniche, nonché per i danni dovuti a disturbi interni e atti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

4.5 Assicurazione igiene

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nelle sedi usate dal contraente, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.

4.6 Assicurazione tecnica

L'assicurazione inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione, ma non prima di:

- per gli oggetti consegnati pronti per l'uso, quando sono presi in consegna senza difetti nel luogo di assicurazione
- per gli oggetti non consegnati pronti per l'uso, che vengono assemblati pronti per l'uso nel luogo di assicurazione solo quando sono pronti per l'uso dopo un controllo funzionale riuscito e la consegna formale ha avuto luogo

L'assicurazione si applica ai danni che si verificano nel corso della durata contrattuale presso i luoghi di assicurazione (luoghi di stazionamento permanente) del contraente, situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per cose in circolazione e temporaneamente all'esterno la copertura assicurativa è valida in qualsiasi luogo concordato (in CH, FL, A, D, F, I) o in tutto il mondo.

5. Inizio e durata del contratto assicurativo

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto.

6. Premio e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.

Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se

- il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso
- il contratto di assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese

In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato all'interno della diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altri obblighi del contraente

Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio devono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione pre-contrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basilese.

Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabiliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).

Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare

modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica).

Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo d'informazione).

Assicurazione responsabilità civile d'impresa:

Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.

Assicurazione protezione giuridica impresa:

L'assicurato è tenuto a notificare alla Basilese al più presto un caso giuridico per il cui richiede prestazioni.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato/gli assicurati si astiene/astengono da ogni intervento.

Se l'assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione tecnica:

- Per l'ammontare del danno spetta al contraente l'onere della prova (ricevute, giustificativi)
- In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia. Il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione
- Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale

Assicurazione igiene:

- Il contraente è soggetto all'obbligo di prova (ricevute, giustificativi) al fine di stabilire l'entità del danno
- Il danno viene determinato dalle parti contraenti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale

9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi	3 mesi	Scadenza del 3° anno assicurativo
	Sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Caso di sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione ad Assista	Assicuratore: al più tardi alla liquidazione del caso	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		Contraente: Al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza della liquidazione del caso	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Contraente	Aumento dei premi e della franchigia, p. es in seguito a modifiche tariffarie	prima della fine dell'anno assicurativo in corso
Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio		30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
Diminuzione essenziale del rischio		Nessuno	4 settimane dal ricevimento della disdetta
Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA		4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 2 anni dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Cumulo di assicurazioni		4 settimane a partire dalla constatazione	Ricevimento della disdetta

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
Motivi particolari di estinzione		Momento dell'estinzione	
<i>Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	
<i>La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein)</i>		Data del trasferimento sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero	

10. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti).

Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni

pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Abusi assicurativi

Sistema di segnalazione e informazione (HIS)

Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all'HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel quadro della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell'HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qualunque momento.

Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su www.svv.ch/it/his.

Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati

errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

11. Reclami

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-Mail: reclami@baloise.ch

In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali della Baloise assicurazione d'impres PMI comprendono:

- le disposizioni generali (DG) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni particolari (CP) per tutte le linee di prodotti
- le condizioni contrattuali generali (CCG) per ciascuna linea di prodotti assicurata
- eventuali condizioni generali complementari (CGC) per le linee di prodotti assicurate
- eventuali condizioni particolari (CP) per le linee di prodotti assicurate

Tali condizioni contrattuali trovano applicazione nell'ordine riportato a seguire.

Disposizioni generali

Inizio e durata dell'assicurazione

DG1.1

Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.

Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Può essere disdetta la linea di prodotti soggetta a modifica oppure l'intero contratto di assicurazione.

Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero.

La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commercio svizzero.

Restano riservate le altre disposizioni nelle coperture trasporti.

DG1.2

Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro resp. caso giuridico per il quale è stata richiesta una prestazione, la linea di prodotti interessata o l'intero contratto di assicurazione può essere disdetto

- da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento,
- da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento resp. della conclusione del caso nell'assicurazione protezione giuridica

La copertura assicurativa si estingue, in seguito a

- disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese,
- disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.

Adattamento del contratto

DG2

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un'autorità competente (ad esempio, il limite di indennizzo in presenza di eventi naturali).

In particolare, la Basilese si riserva il diritto di adeguare il premio se vi è una differenza nelle basi di calcolo (come la cifra d'affari) superiore al 30% rispetto ai valori indicati nel contratto.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Obbligo di notifica

DG3

Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precontrattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.

Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità

- siano stati influenzati dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
- siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell'obbligo di notifica

Aggravamento e diminuzione del rischio

DG4

Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se l'assicurato non è d'accordo con l'aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di aggravamento del rischio che non sia stato colposamente notificato, l'indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all'aggravarsi del sinistro.

Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.

In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell'importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.

Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.

Obbligo di diligenza

DG5

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per la prevenzione e la minimizzazione dei danni.

Luogo di notifica/comunicazione

DG6

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell'avente diritto devono essere inviate all'agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso devono pervenire presso detta sede prima della scadenza del termine.

Spese

DG7

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch).

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

DG8

La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione derivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o finanziarie di legge applicabili.

Rinuncia all'eccezione di negligenza grave

DG9

Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da negligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o riduzione di prestazioni che le spetta per legge.

La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l'evento è stato causato sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. Sono inoltre fatte salve le normative legali imperativamente applicabili (p. es. art. 65 LCStr).

Foro / Diritto applicabile

DG10

Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicurazione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all'efficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il contraente o l'avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l'efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.

Controversie giuridiche

DG11

Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel

Clausola broker

DG12

Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il contraente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all'accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichiarazioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all'inoltro immediato degli stessi alle parti interessate.

Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal contratto, richiedono un'espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.

Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.

In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all'avente diritto.

Forma scritta e prova per testo

DG13

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).

Condizioni contrattuali generali

Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio

I termini stampati in *corsivo* sono da intendersi esclusivamente secondo i contenuti dei termini indicati nelle definizioni. Le definizioni costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.

Se indicate nel contratto, sono assicurate le coperture riportate di seguito.

Inventario aziendale

Copertura assicurativa

Tutti i beni mobili in possesso del contraente, incluse cose in leasing e in affitto di proprietà di terzi.

CI1

Merci

CI1.1

Merci (senza veicoli e natanti a motore come merce)

Come ad esempio

- merci di produzione propria (merci in produzione e prodotti finiti)
- merci acquistate (materiale grezzo, prodotti semilavorati e finiti)
- prodotti naturali dopo la loro estrazione o raccolta
- materiale d'esercizio come coloranti, prodotti chimici, lubrificanti e detergenti, combustibili, materiali stampati, materiali di imballaggio e da ufficio
- biciclette (incluse e-bike)

Base d'indennizzo = *prezzo di mercato*

CI1.2

Veicoli e natanti a motore come merce

Veicoli nuovi e di occasione, inclusi veicoli in commissione o in consegna per la vendita.

Di questi fanno parte anche singoli componenti e accessori del veicolo ad esso avvitati o conservati sottochiave.

Base d'indennizzo = *prezzo di mercato*

CI2

Installazioni

Come ad esempio

- macchinari, incluse fondamenta e condutture elettriche
- strumenti e attrezzi
- pezzi di ricambio
- mobilia d'esercizio e di deposito
- mobilia di ufficio e tecnica di comunicazione

- apparecchi EED e altri impianti
- materiali per esposizioni e fiere
- veicoli aziendali senza targhe di controllo, come macchine da lavoro semoventi, carrelli elevatori e simili, biciclette
- *costruzioni mobiliari*
- installazioni edili, se non sono da assicurare con lo *stabile*

Per la distinzione tra *installazioni* e *stabili*, nei cantoni con l'assicurazione cantonale degli edifici sono determinanti le disposizioni cantonali, negli altri cantoni si applicano invece le "Norme per l'assicurazione stabili" della Basilese.

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI3

Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo), aeromobili senza occupanti

Si intendono autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) quei veicoli immatricolati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla.

Aeromobili senza equipaggio senza obbligo di licenza, come ad es. droni

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI4

Cose particolarmente a rischio con riferimento ai danni causati da eventi naturali

CI5

Assicurazione preventiva

L'assicurazione di previdenza è valida per nuovi acquisti e incrementi di valore durante un anno assicurativo. In caso di sinistro, vengono addizionate la somma assicurata dell'assicurazione di previdenza e quella dell'inventario aziendale

Non sussiste copertura assicurativa per

CI6

Generalità

- *Stabili* e relative fondazioni speciali
- Suolo, pavimento, acque, aria
- Scavi, ivi inclusi consolidamento scavo generale, discariche, argini, tunnel, gallerie, miniere, impianti di trivellazione, bacini di carenaggio, moli, installazioni offshore, pipeline
- Aeromobili, veicoli spaziali e natanti, satelliti e altre aerodine (non vale per *aeromobili senza occupanti*)
- Locomotive, carrozze ferroviarie
- Animali vivi
- Microrganismi
- Piante (non vale per quelle che costituiscono attrezzatura aziendale)
- Cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione
- Cose per le quali sussiste un'assicurazione separata

- Veicoli immatricolati (senza *autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo)*), incluse le sovrastrutture fissate in maniera permanente al veicolo
- Software (non vale per quelli che costituiscono merce)
- Roulotte, mobilhome, natanti, aeromobili e veicoli ferroviari (non vale per *aeromobili senza occupanti*), materiale rotabile
- Cose particolari secondo CI9-CI14

CI7

Veicoli e natanti a motore come merce

- Veicoli per i quali sussiste un'assicurazione separata
- Natanti in acqua

CI8

Installazioni

- Impianti nucleari ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge sull'energia nucleare del 21 marzo 2003

Cose particolari

Copertura assicurativa

CI9

Proprietà di terzi affidata

Cose affidate di proprietà di terzi (proprietà di terzi temporanea)

Base d'indennizzo:

merce = prezzo di mercato

installazioni = valore a nuovo

CI10

Distributori automatici e vetrine all'aperto, inclusi i contenuti

Le cose appartenenti o affidate al contraente che si trovano in distributori automatici o vetrine all'esterno degli *stabili*.

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI11

Veicoli di terzi

Veicoli di terzi non assicurati o non sufficientemente assicurati dal proprietario, che

- si trovano in custodia presso il contraente
- fanno rifornimento presso il contraente (inclusa ricarica di corrente) o utilizzano il suo autolavaggio.

Di questi fanno parte anche singoli componenti e accessori del veicolo ad esso avvitati o conservati sottochiave.

Base d'indennizzo = *valore attuale*

CI12

Valori pecuniari

Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati di proprietà di terzi

Base d'indennizzo = *spese effettive*

CI13

Effetti personali

Effetti personali (senza valori pecuniari) del titolare, del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente, inclusa la sostituzione di documenti d'identità e di altri documenti.

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI14

Cose immobili all'esterno degli edifici

Costruzioni edili appartenenti al contraente e altre cose immobili all'esterno degli edifici a condizione che servano all'azienda assicurata.

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

Non sussiste copertura assicurativa per

CI15

Proprietà di terzi affidata

- Valori pecuniari secondo CI12
- Cose prese in leasing o affittate

CI16

Distributori automatici e vetrine all'aperto, inclusi i contenuti

- Oggetti d'arte
- Bigiotteria in metalli preziosi (titolo da 500 in poi), pietre preziose e perle incastonate nonché orologi da polso e da tasca di tutti i tipi

CI17

Veicoli di terzi

- Biciclette (incluse e-bike)
- Veicoli per i quali sussiste un'assicurazione separata

CI18

Effetti personali

Valori pecuniari secondo CI12

CI19

Cose immobili all'esterno degli edifici

- Cose altrimenti assicurate o che dovrebbero essere assicurate (ad es. presso un istituto di assicurazione cantonale) per le prestazioni ivi coperte o da coprire
- Piante

Spese

Copertura assicurativa

CI20

Fluttuazioni del prezzo di mercato delle merci

Differenza, a carico del contraente, tra il prezzo di sostituzione effettivo per la merce e il prezzo di mercato per queste merci il giorno del sinistro.

Base d'indennizzo = spese supplementari effettive

CI21

Miglioramenti tecnici

Spese per la ricostruzione e/o sostituzione di un'installazione distrutta attraverso un'installazione dello stesso tipo, tecnicamente all'avanguardia anche se questo è connesso a un aumento delle capacità. Condizione essenziale è che lo scopo aziendale e/o di utilizzo originario non venga modificato e che la ricostruzione/sostituzione della cosa non sia possibile allo stesso modo e nella stessa qualità in ragione dei progressi tecnologici. La prestazione di indennizzo è limitata al valore di assicurazione della cosa distrutta.

Base d'indennizzo = valore a nuovo

CI22

Misure di emergenza

Sono determinanti le spese per vetrate, porte e serrature provvisorie.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI23

Perdite su debitori

Perdite di entrate provocate dalla distruzione, dall'inutilizzabilità o dalla perdita di copie di fatture ovvero di documenti che servono alla fatturazione.

Base d'indennizzo = entrate che sarebbero state ottenute in mancanza dell'evento dannoso, dedotte le entrate che sono state effettivamente ottenute.

Durata della garanzia = 6 mesi

CI24

Rincarico postsinistro per installazioni

Differenza tra il valore di risarcimento nel giorno del sinistro e le spese di sostituzione effettive.

Base d'indennizzo = spese supplementari effettive sostenute entro 2 anni dal verificarsi del danno.

CI25

Spese di accertamento del danno e spese peritali

Spese per un esperto comune o per un esperto scelto dalla Basilese al fine di determinare il danno assicurato.

CI26

Spese di decontaminazione

Spese per

- l'ispezione, la decontaminazione e la sostituzione del terreno contaminato (ivi incluse fauna e flora), lo smaltimento delle acque antincendio contaminate sui terreni propri, in affitto o in locazione su cui si è verificato il danno
- il trasporto del terreno o delle acque antincendio contaminati in un impianto di depurazione e per riportare terreno o acqua nel sito in cui si è verificato il danno
- il trasporto del terreno o delle acque antincendio contaminati nella discarica idonea più vicina, lo scarico e la distruzione in loco
- il ripristino dei terreni propri, in affitto o in locazione allo stato precedente al verificarsi del danno

Le spese di decontaminazione vengono rimborsate solo se

- queste stesse riguardano una contaminazione documentabile verificatasi a seguito di un evento assicurato su un terreno di proprietà, preso in affitto o locazione (la copertura è limitata, anche se è stata convenuta un'assicurazione esterna per luoghi assicurati propri, presi in affitto o locazione in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein)
- si rendono necessarie a causa di una disposizione di diritto pubblico rilasciata entro un anno dal verificarsi del danno e che si basa su leggi oppure ordinanze entrate in vigore prima del verificarsi del danno stesso
- non vi è alcun rimborso di esse tramite un altro contratto di assicurazione.

Se il danno provoca un peggioramento della contaminazione già esistente nel terreno, vengono rimborsate solo le spese che superano l'importo necessario all'eliminazione della contaminazione preesistente, a prescindere se in assenza del danno assicurato tale importo sarebbe stato speso e in quale momento.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI27

Spese di ripristino

Spese per il ripristino di modelli, campioni, forme, libri di commercio, atti, registri, microfilm, supporti dati, audio e immagini, piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono fabbricati appositamente e servono per la produzione ripetitiva, individuale e specifica del prodotto oppure per la verifica dei prodotti.

Base d'indennizzo = spese effettive da sostenere nei 5 anni successivi al verificarsi del danno

CI28

Spese di sgombero e di smaltimento

Le spese per lo sgombero dei resti dell'oggetto assicurato dal sito in cui si è verificato il danno, le spese per il relativo trasporto al più vicino luogo di raccolta idoneo e le spese per il deposito, lo smaltimento e la distruzione degli stessi.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI29

Spese di sostituzione delle serrature

Spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, tessere magnetiche e simili o di serrature dei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione e di cassette di sicurezza bancarie e caselle postali prese in affitto dal contraente.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI30

Spese di spostamento e di protezione

Le spese che insorgono perché, allo scopo di ripristinare o sostituire cose assicurate, è necessario spostare, modificare o proteggere altre cose assicurate (ad es. spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari, per lo sfondamento, la demolizione o la ricostruzione di parti dello stabile o per l'ampliamento di aperture). L'assicurazione è sussidiaria, ovvero copre le spese se queste non vengono indennizzate da un'assicurazione cantonale.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI31

Spese per lo spegnimento di incendi

Le spese dei vigili del fuoco e le ulteriori spese per lo spegnimento di incendi che sono state sostenute dal contraente o che gli sono state addebitate.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI32

Spese supplementari di sostituzione

Spese per la sostituzione delle cose assicurate, come ad esempio
→ spese di viaggio e altre spese di collaboratori propri o di terzi
→ salari per lavori di valutazione e verifica

Base d'indennizzo = spese effettive da sostenere nei 5 anni successivi al verificarsi del danno

CI33

Altre spese consequenziali non indicate

Spese che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate.

Base d'indennizzo = spese effettive

CI34

Modelli, campioni, forme

Spese per la nuova creazione di modelli, campioni e forme quando non sussistono alcuni originali o copie.

CI35

Spese di ripristino

Spese per la nuova creazione di dati, suoni, immagini, video e simili se non sussistono alcuni originali o copie.

CI36

Spese di sgombero e di smaltimento

Lo smaltimento di aria, acqua e terreno (incl. flora e fauna), anche se gli stessi sono mescolati o coperti con cose assicurate

CI37

Spese di spostamento e protezione

Spese per

- decontaminazione delle cose assicurate
- decontaminazione di acque e terreno
- rimozione, deposito o sostituzione di terreno o acque contaminate

CI38

Spese per lo spegnimento di incendi

Le spese per le prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dai servizi pubblici in virtù di disposizioni di legge.

CI39

Spese supplementari di sostituzione

Spese per libri di commercio, atti, registri, microfilm e per dati elettronici e programmi.

Perdita di reddito e spese supplementari

Copertura assicurativa

CI40

Interruzione di esercizio

Perdite di reddito che si verificano quando l'azienda del contraente, a seguito di un danno materiale assicurato, temporaneamente non può essere portata avanti o può esserlo solo in parte.

Il danno materiale deve essersi verificato

- nei luoghi assicurati o nella relativa area ad essi appartenente oppure
- al di fuori di essi, a merci, *installazioni* non installate e a macchinari o veicoli a motore appartenenti al contraente e deve aver provocato un evento dannoso assicurato secondo questa polizza.

La responsabilità per i danni da interruzione in seguito a un evento naturale è tuttavia limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Sono coassicurati anche gli aggravamenti del danno da interruzione dovuti a disposizioni di diritto pubblico, se queste vengono emanate dopo che si è verificato il danno e in base a leggi e ordinanze già vigenti prima del verificarsi del danno stesso. Se il ripristino dell'attività è consentito solo presso un altro luogo in virtù di disposizioni di diritto pubblico, la Basilese risponde solo nella misura in cui lo avrebbe fatto se il ripristino fosse avvenuto presso il luogo attuale.

Se non è stata convenuta una durata della garanzia diversa, la Basilese risponde del danno per 24 mesi dal giorno del sinistro.

CI41

Fatturato

Sono considerate fatturato le entrate ottenute dalla vendita di merce e prodotti e dai servizi erogati, senza l'imposta sul valore aggiunto a carico dei clienti per la durata di un esercizio.

CI42

Spese supplementari

Le spese supplementari necessarie per il mantenimento dell'attività operative nella misura prevista durante il periodo di interruzione, ovvero

- le spese di minimizzazione dei danni, ossia le spese a carico del contraente derivanti dall'adempimento del suo obbligo di minimizzare il danno di cui alla disposizione CI74.
- le spese speciali, ossia le spese che non hanno effetto a livello di minimizzazione dei danni durante il periodo di garanzia o che lo hanno una volta terminata la garanzia. Tra queste rientrano anche le pene convenzionali contrattualmente motivate e documentabili da corrispondere per gli incarichi assunti che, a causa dell'interruzione, non possono più essere eseguiti o possono essere eseguiti solo in ritardo.

CI43

Perdita di reddito a seguito di inaccessibilità

L'assicurazione si estende alle perdite di reddito (dedotte le spese risparmiate) dovute a

- inutilizzabilità, distruzione o chiusura ordinata dalle autorità di tutti gli accessi all'azienda assicurata (strade, binari e funicolari di qualsiasi tipo).
- chiusura ordinata dalle autorità o evacuazione dell'azienda assicurata.

I casi citati di inutilizzabilità, distruzione o chiusura ordinata dalle autorità sono assicurati solo se sono da ricondurre al verificarsi o al temuto verificarsi di un evento naturale assicurato secondo le condizioni contrattuali.

CI44

Danni di ripercussione derivanti da aziende terze

Danni che si verificano quando un'*azienda terza* subisce un danno di cui alla disposizione CI40 e a causa di esso l'azienda del contraente temporaneamente non può essere portata avanti o può esserlo solo in parte.

La garanzia inizia con il verificarsi dell'evento dannoso nell'*azienda terza*. Se non è stata convenuta una durata, la Basilese risponde del danno per 24 mesi.

Non sussiste copertura assicurativa per

CI45

Fatturato

- Le perdite di reddito in seguito a danni alle persone nonché le circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale
- Ampliamenti dell'azienda o innovazioni che vengono effettuati dopo l'evento dannoso

- Mancanza di capitale provocata dal danno materiale o da interruzione
- Disposizioni di diritto pubblico che si riferiscono a cose di utilità dell'azienda assicurata non colpite da un danno materiale dovuto a un rischio assicurato

CI46

Spese supplementari

- Le spese supplementari in seguito a danni alle persone nonché le circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale
- Le spese che, secondo queste condizioni contrattuali, possono essere incluse nell'assicurazione cose
- Le prestazioni di servizi pubblici dei vigili del fuoco, della polizia e altre parti obbligati a prestare soccorso
- Spese di accertamento del danno

CI47

Perdita di reddito a seguito di inaccessibilità

Perdite di reddito riconducibili a un danno materiale di cui alla disposizione CI40. Non viene versato nessun indennizzo per i giorni in cui l'azienda assicurata sarebbe stata comunque chiusa, ad es. sabato/domenica, chiusura stagionale o per ferie, giorno di chiusura settimanale, festivi ecc.

CI48

Danni di ripercussione derivanti da aziende terze

- Perdite di reddito e spese supplementari in seguito a danni alle persone nonché le circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale
- Ampliamenti dell'azienda o innovazioni che vengono effettuati dopo l'evento dannoso
- Mancanza di capitale provocata dal danno materiale o da interruzione
- Disposizioni di diritto pubblico che si riferiscono a cose di utilità dell'azienda assicurata non colpite da un danno materiale dovuto a un rischio assicurato

Rischi assicurabili

Copertura assicurativa

CI49

Incendio ed eventi naturali

CI49.1

Incendio

Danni causati da:

- incendio
- fulmine
- esplosione
- implosione
- azione repentina ed effetto accidentale di fumo
- meteoriti e altri corpi celesti

- caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi
- *danni da bruciatura* non riconducibili a un incendio

Danni da incendio a seguito di danni da furto, acque e rottura vetri

Per i veicoli assicurati inoltre:

- corto circuito
- morsi di animali selvatici (come ad es. martore)
- danni dovuti a collisione con animali

CI49.2

Eventi naturali

Danni in seguito a

- piene
- inondazioni
- tempesta (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi e scoperchia *stabili* nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- smottamenti

CI50

Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Danni causati da

- terremoto = scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. Non vengono considerate terremoti le scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un terremoto o meno.
- eruzioni vulcaniche = risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava

Tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno costituiscono un evento assicurato. L'assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

CI50.1

Distruzione, danneggiamento o smarrimento

In seguito a

- terremoto
- eruzioni vulcaniche

CI51

Copertura ampliata, rischi menzionati

CI51.1

Disordini interni

Violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. Sono coassicurati anche i saccheggi verificatisi in rapporto diretto con disordini interni.

CI51.2

Danneggiamento doloso

Danneggiamento o distruzione intenzionale (anche durante scioperi e serrate).

CI51.3

Colaggio da impianti sprinkler

Distruzione o danneggiamento causati da acqua che fuoriesce in modo improvviso, imprevisto e improprio da impianto con sprinkler (incluse valvole a diluvio riconosciute). L'impianto con sprinkler è composto da sprinkler, condutture di distribuzione, contenitori di acqua, pompe, altri rubinetti e tubazioni di alimentazione che servono esclusivamente all'uso dell'impianto con sprinkler.

CI51.4

Danni da liquidi

Distruzione o danneggiamento causati dalla fuoriuscita improvvisa, imprevista e impropria di liquidi da impianti di conduttura, cisterne e contenitori.

CI51.5

Danni da fusione

Distruzione o danneggiamento causati da calore dovuto alla fuoriuscita improvvisa, imprevista e impropria di masse in fusione.

CI51.6

Urto di veicoli

Distruzione o danneggiamento causati dalla collisione di un veicolo.

CI51.7

Crollo di stabili

Distruzione o danneggiamento causati dal crollo di un edificio o da parti di esso.

CI51.8

Contaminazione radioattiva

Danni provocati da contaminazione radioattiva, se nell'azienda assicurata non sono presenti né un reattore nucleare né combustibile nucleare. Si parla di contaminazione radioattiva quando le cose assicurate diventano inutilizzabili a causa di una contaminazione improvvisa e imprevista provocata da radiazione radioattiva.

Nelle spese di sgombero rientrano le spese di smontaggio, di sgombero, di trasporto, di isolamento e di deposito delle cose assicurate che sono state contaminate radioattivamente a seguito di un evento dannoso assicurato, a condizione che tali misure siano prescritte dalle autorità.

CI52

Copertura ampliata, rischi non menzionati

Danni che si ripercuotono dall'esterno in modo diretto, imprevisto e improvviso sulle cose assicurate e che hanno come conseguenza la distruzione o il danneggiamento di tali cose.

CI53

Furto con scasso, rapina

CI53.1

Furto con scasso

Viene considerato furto con scasso:

furto tramite

- irruzione violenta in uno *stabile* o in uno dei locali dello *stabile*
- apertura forzata di un contenitore all'interno di uno *stabile*
- apertura forzata di una baracca o di un container
- apertura forzata di un veicolo

Vengono equiparati al furto con scasso anche:

- il furto effettuato con chiavi e codice giusti, a condizione che i colpevoli se ne siano appropriati mediante furto con scasso o rapina
- l'evasione violenta da uno *stabile* o un locale di uno *stabile* da parte di colpevoli in essi rinchiusi

CI53.2

Rapina

Viene considerata rapina:

il furto con minaccia o uso di violenza contro il titolare, il suo personale o le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica nonché il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

CI53.3

Danneggiamento/vandalismo

Nel caso di furto con scasso (CI53.1), rapina (CI53.2) o di tentato furto e tentata rapina

- dell'inventario aziendale
- presso gli *stabili* indicati come luogo di assicurazione nel contratto di assicurazione
- dei veicoli assicurati in quanto merce
- dei veicoli aziendali assicurati

CI53.4

Veicoli

Per veicoli assicurati di cui alle disposizioni CI1.2, CI3 e CI11

- Danni da furto
- Danni da furto d'uso (ad es. uso illecito di veicoli)
- *Rapina*

Al di fuori dell'orario di lavoro, le loro chiavi devono essere conservate come segue:

Veicoli con un prezzo di mercato fino a 60 000 CHF

- Le chiavi del veicolo devono essere conservate in un *edificio* o in un locale chiuso a chiave dello stesso (oppure container ufficio/baracche);

oppure

- le chiavi del veicolo devono essere portate dalle persone responsabili o conservate con cura presso il relativo domicilio.

Veicoli con un prezzo di mercato di oltre 60 000 CHF

- Le chiavi del veicolo devono essere conservate in un *contenitore di sicurezza* chiuso a chiave del peso minimo di 100 kg. Lo stesso vale per le chiavi o per i codici del *contenitore di sicurezza*;

oppure

- le chiavi del veicolo devono essere portate dalle persone responsabili o conservate con cura presso il relativo domicilio.

In caso di danni riconducibili all'inosservanza di tale disposizione, l'avente diritto si fa carico di una franchigia di almeno il 20% del danno e il risarcimento è inoltre limitato a 100 000 CHF a veicolo.

In aggiunta vale quanto segue:

- I veicoli devono essere chiusi a chiave al di fuori degli orari di ufficio.
- I veicoli in *edifici* o in locali degli *stessi* chiusi a chiave (oppure in container ufficio/baracche) sono equiparati a veicoli chiusi a chiave.
- Le chiavi di veicoli di terzi possono essere depositate anche in una cassaforte per chiavi chiusa (per esempio Digibox/Digisafe) all'esterno dell'*edificio*.

La Basilese risponde del contenuto dei contenitori di oggetti di valore solo se questi sono chiusi a chiave e le chiavi sono portate dalle persone responsabili, conservate con cura a casa o chiuse a chiave in un contenitore equivalente per le cui chiavi valgono le stesse disposizioni. Queste disposizioni si applicano anche alla conservazione del codice delle serrature a combinazione, così come alle chiavi elettroniche, alle tessere di codice e simili.

Vengono indennizzati anche singoli componenti e accessori del veicolo ad esso avvitati o conservati sottochiave se questi vengono rubati senza il veicolo.

CI54

Furto semplice

Danni da furto semplice

CI55

Acque

Danni causati da

CI55.1

fuoriuscita di acqua e di liquidi da

- condutture di liquidi che servono esclusivamente all'azienda assicurata o allo *stabile* assicurato in cui si trovano le cose assicurate nonché le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
- impianti di riscaldamento e di produzione del calore, serbatoi per gasolio o dispositivi di raffreddamento

CI55.2

fuoriuscita improvvisa e accidentale di acqua e liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, condizionatori d'aria mobili e umidificatori.

CI55.3

infiltrazione nello *stabile* di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio

- dai canali di scarico esterni e dalle grondaie
- attraverso il tetto stesso
- attraverso finestre, porte e lucernari chiusi

CI55.4

reflusso dell'acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante (acqua sotterranea) all'interno dello *stabile*.

CI55.5

spese per disgelare e riparare condutture di liquidi congelate o danneggiate dal gelo installate all'interno dello *stabile* dalla persona assicurata quale locatario e alle relative apparecchiature connesse.

CI55.6

danni da acque di cui alle disposizioni CI55.1-CI55.4 all'interno e all'esterno di baracche e container.

CI56

Rottura vetri

CI56.1

Vetrate dello stabile (forfettario)

Danni per rottura di

- vetrate dello stabile inclusi rivestimenti in vetro di facciate e di pareti
- installazioni sanitarie in vetro, materiale sintetico, ceramica, porcellana o pietra
- vetroceramica di cucine elettriche
- rivestimenti di cucina e bagno in pietra
- lucernari a cupola
- insegne aziendali, pubblicità luminose e al neon (incl. tubi luminescenti e al neon)
- vetri di pannelli solari e impianti fotovoltaici
- vetri di vetrine e di distributori automatici utilizzati dal contraente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
- specchi stradali che fanno parte dello *stabile*, sono applicati ad esso o si trovano sul terreno a esso appartenente

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI56.2

Vetrate della mobilia (forfettario)

Danni per rottura di

- vetrate degli oggetti di arredo
- piani di tavoli in pietra

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI56.3

Vetri di veicoli

Per veicoli assicurati di cui alle disposizioni CI1.2, CI3 e CI11, danni per rottura di

- parabrezza, finestrini laterali e vetri posteriori
- vetri del tetto scorrevole o sollevabile

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

Non viene versato alcun indennizzo se il veicolo non viene più riparato.

CI56.4

Aspetti generali

Nell'ambito delle disposizioni CI56.1 – CI56.3 sono assicurati:

- la rottura di vetri durante disordini interni
- le spese per vetrate provvisorie
- i materiali simili a vetro che vengono utilizzati al posto del vetro assicurato

Come conseguenza di danni da rottura vetri

- danni a pitture, scritte, pellicole e a vetri incisi e smerigliati

Base d'indennizzo = *valore a nuovo*

CI57

Deterioramento della merce

Il deterioramento di merci refrigerate e surgelate (merci proprie e affidate) come conseguenza

- di danneggiamento, distruzione o perdita delle *installazioni* o dell'infrastruttura elettrica necessarie per la refrigerazione/surgelazione
- di un'interruzione imprevista dell'alimentazione di corrente attraverso la rete pubblica
- dell'emissione o della perdita di refrigeranti da tubazioni chiuse, incluse le spese di sgombero e di smaltimento.

CI57.1

Spese

Spese

- secondo le disposizioni CI20-CI33
- per la pulizia dell'installazione necessaria alla refrigerazione della merce e per i danni materiali provocati alle *installazioni*.
- per la riparazione o sostituzione di inventario aziendale, proprietà di terzi affidata ed effetti personali, comprese le spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose presso il luogo idoneo più vicino, in seguito a danni materiali provocati dalla merce deteriorata

Base d'indennizzo = *prezzo di mercato*

Non sussiste copertura assicurativa per

CI58

Incendio

- Danni in seguito a terremoti ed eruzioni vulcaniche anche se questi sono altrimenti assicurati tramite questo contratto
- Danni in seguito a disordini interni anche se questi sono altrimenti assicurati tramite questo contratto
- Danni provocati dall'esposizione delle cose assicurate a fuoco utilitario o fonti di calore
- Danni dovuti dall'azione normale e progressiva del fumo
- Danni causati da colpi d'ariete, fratture provocate da forza centrifuga e altre forze meccaniche d'esercizio
- Danni a macchinari elettrici, apparecchi elettrici e condutture sotto tensione provocati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, dalla sovratensione o dal surriscaldamento conseguente al sovraccarico
- Danni causati a dispositivi di protezione elettrici, come fusibili, verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente destinati nonché in caso di veicoli assicurati:
- danni causati dallo scoppio di pneumatici

- danni da corto circuito a batteria, impianti incorporati per radio/musica, TV, comunicazione, sistemi di navigazione e simili
- danni che si verificano durante la partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché durante l'allenamento su percorsi di gara
- danni che si verificano durante corse di orientamento, corse campestri e corse di abilità (gincane) nonché durante corsi per migliorare la tecnica di guida
- danni che si verificano nello schivare animali

CI59

Eventi naturali

- Cedimenti di terreno
- Cattivo terreno da costruzione
- Costruzione difettosa
- Insufficiente manutenzione dello stabile
- Omissione di misure protettive
- Movimenti artificiali di terreno
- Caduta di neve dai tetti
- Acque sotterranee
- Piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi
- Reflusso d'acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
- Danni di esercizio e di gestione che, secondo l'esperienza, sono da prevedere come ad esempio in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
- Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente
- Danni causati da tempeste e da acque a navi e barche in acqua
- Veicoli a motore in qualità di merce all'aperto o sotto una tettoia (se non assicurati in altro modo)

CI60

Terremoti ed eruzioni vulcaniche

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente.

CI61

Copertura ampliata, rischi menzionati

CI61.1

Aspetti generali

- Danni che possono essere assicurati mediante l'assicurazione contro gli incendi, gli eventi naturali, il furto, danni da acque e da rottura vetri
- Danni a cose che si trovano sul mezzo di trasporto
- Veicoli immatricolati
- Danni a *oggetti di montaggio* e attrezzature, prestazioni e attrezzature di costruzione

CI61.2

Disordini interni

- Danni da rottura vetri
- Danni dovuti alla carente manutenzione del fabbricato e al cattivo terreno da costruzione
- Danni causati da opere in costruzione o trasformazione

CI61.3

Danneggiamento doloso

- Danni causati da collaboratori dell'azienda, o da terzi che lavorano nell'azienda, a condizione che non siano stati causati in occasione di scioperi o serrate
- Smarrimento di cose

CI61.4

Colaggio da impianti sprinkler

- Danni agli impianti sprinkler stessi
- Danni avvenuti in occasione di prove di pressione, lavori di revisione, di controllo e di manutenzione dell'impianto con sprinkler
- Danni verificatisi durante lavori di costruzione o riparazioni a *stabili* o all'impianto con sprinkler

CI61.5

Danni da liquidi

- Danni ai liquidi fuoriusciti e perdita degli stessi
- Danni agli impianti di condotta, a depositi e contenitori provocati da logoramento, usura, ruggine e corrosione
- Danni dovuti alla carente manutenzione e all'omissione di misure protettive
- Spese per l'eliminazione della causa del danno che ha condotto alla fuoriuscita del liquido

CI61.6

Danni da fusione

- Danni alle masse in fusione fuoriuscite e la perdita delle stesse
- Spese per il recupero delle masse in fusione fuoriuscite
- Spese per l'eliminazione della causa del danno che ha condotto alla fuoriuscita delle masse in fusione

CI61.7

Urto di veicoli

- Danni ai veicoli (carico incluso) coinvolti nell'evento dannoso
- Danni ai beni durante il carico e lo scarico
- Danni coperti da un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile

CI61.8

Crollo di stabili

- Danni dovuti alla carente manutenzione del fabbricato e al cattivo terreno da costruzione
- Danni causati da opere in costruzione o trasformazione

CI61.9

Contaminazione radioattiva

- Danni per i quali si può esigere un indennizzo in base alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare
- Danni dovuti alla radioattività proveniente da impianti che producono isotopi o da combustibile nucleare
- Spese per l'eliminazione del danno che ha provocato la contaminazione radioattiva

CI62

Copertura ampliata, rischi non menzionati

- Danni che possono essere assicurati mediante l'assicurazione contro gli incendi, gli eventi naturali, il furto, danni da acque e da rottura vetri
- Danni a cose che si trovano sul mezzo di trasporto
- Aeromobili, veicoli spaziali e natanti, veicoli terrestri, locomotive e vagoni ferroviari, satelliti e altre aerodine
- Danni in base agli eventi catastrofici di cui alla disposizione CI67.1 delle condizioni contrattuali
- *Incidenti informatici*
Se un evento del genere conduce a un danno materiale coperto dal contratto di assicurazione, il danno è assicurato
- Danni dovuti a guasto o funzionamento insufficiente dei sistemi di condizionamento dell'aria, di raffreddamento o riscaldamento
- Danni dovuti a inquinamento, contaminazione, infestazione o miscelazione
- Danni a cose o a parti di esse
 - che sono oggetto di un processo di lavorazione
 - che subiscono lavori di riparazione, revisione o manutenzione
 - che sono impiegate per test, prove o esperimenti
 - che sono oggetto di lavori di costruzione, trasformazione o di montaggio, se i danni sono provocati direttamente da un processo di lavorazione tra i 4 di cui sopra
- Danni di esercizio e di gestione che, secondo l'esperienza, sono da prevedere come ad esempio i danni dovuti all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
- Danni a cose all'aria aperta o in stabili aperti, tramite sabbia, polvere e agenti atmosferici
- Danni dovuti a deterioramento, deperimento, insetti di ogni genere, muffe, umidità, siccità, oscillazioni di temperatura, evaporazione, perdita di peso, cambiamento di colore, cambiamenti di sapore e cambiamenti di struttura e di aspetto
- Danni che si verificano a causa di o in correlazione con malattie trasmissibili. Indipendentemente da disposizioni divergenti del contratto di assicurazione, non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per i danni provocati da o correlati a malattie trasmissibili e da ricondurre direttamente o indirettamente a
 - timore o minaccia di (reali o presunte) malattie trasmissibili
 - misure volte a prevenire, controllare o sconfiggere malattie trasmissibili
 - pulizia, decontaminazione, disinfezione, riparazione, sostituzione, ritiro o verifica delle cose assicurate (ad

eccezione dei danni da contaminazione in seguito a incendio o esplosione)

CI63

Furto con scasso, rapina

- Danni causati da persone che vivono con la persona assicurata nella stessa economia domestica o che sono al suo servizio, a condizione che la loro funzione consenta loro l'accesso ai locali assicurati
- Prelievo di contante o acquisto di merci tramite carte bancomat, carte di credito, carte postomat, carte cliente e simili, indipendentemente dalla causa dello smarrimento
- *Furto semplice* (se non assicurato in altro modo)
- Appropriazione indebita e fraudolenta
- Danni dovuti a smarrimento, perdita, sottrazione, truffa, estorsione, amministrazione infedele, ammanco d'inventario, perdita non comprovata
- Danni provocati da incendio o da un evento naturale di cui alla disposizione CI49

CI64

Furto semplice

Cose all'aperto o in *cantieri* se queste non sono sorvegliate al di fuori degli orari di ufficio/di attività o se non sono messe in sicurezza contro i furti. Non si applica per macchine da lavoro semoventi senza targa di controllo, per veicoli in qualità di merce e neppure per *autoveicoli di lavoro*, *rimorchi di lavoro* e *veicoli speciali* (*tutti con targa di controllo*)

Sono ritenute messe in sicurezza contro i furti:

- le cose all'aperto, se queste sono ad esempio legate con catena e lucchetto, fissate al suolo con delle viti o messe in sicurezza in modo simile contro il furto
- le cose nei *cantieri*, se queste vengono custodite in *stabili* chiusi a chiave, in locali chiusi a chiave all'interno di *stabili*, in baracche edili o container chiusi a chiave, in costruzioni non finite chiuse a chiave o in veicoli chiusi a chiave

CI65

Acque

- Danni ai liquidi fuoriusciti e perdita degli stessi.
- Danni causati dall'acqua piovana e da quella derivante dallo scioglimento di neve o ghiaccio che si infiltra nello stabile da aperture nel tetto in *stabili* di nuova costruzione, durante i lavori di trasformazione o di altro genere.
- Danni verificatisi durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e condutture e durante i lavori di revisione/riparazione a condutture e contenitori di liquidi nonché ai dispositivi e alle apparecchiature ad essi collegati.
- Danni da reflusso per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.
- Danni a sistemi di refrigerazione causati da gelo prodotto artificialmente.
- Danni a sistemi di refrigerazione, scambiatori di calore o circuiti di pompe a calore in seguito alla miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi.

- Danni causati da cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, in particolar modo in seguito al mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA).
- Danni dovuti alla carente manutenzione del fabbricato oppure all'omissione di misure protettive.
- Spese per l'eliminazione della causa del danno (eccetto danni dovuti al gelo), per la manutenzione e la prevenzione di danni.
- Danni provocati da incendio o da un evento naturale di cui alla disposizione CI49.
- Per i veicoli assicurati di cui alle disposizioni CI1.2, CI3 e CI11 sono esclusi inoltre i danni provocati durante il lavaggio dei veicoli.

CI66

Deterioramento della merce

- Danni a seguito di un evento assicurabile di cui alle disposizioni CI49-CI56
- Danni a seguito di un'interruzione di corrente pianificata
- Danni a seguito di invecchiamento eccessivo dell'aggregato di refrigerazione o delle installazioni necessarie al funzionamento
- Installazioni necessarie per la refrigerazione e per il congelamento e l'infrastruttura elettrica stessa
- Merci che alla data del sinistro erano già non commestibili o la cui data di scadenza è superata.

CI67

Aspetti generali

CI67.1

Eventi catastrofici

Se non concordato diversamente, non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da

- eventi bellici
- violazioni della neutralità
- rivoluzioni
- ribellioni
- insurrezioni
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le contro-misure adottate
- terremoto
- eruzioni vulcaniche
- acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa
- danni provocati da reazione nucleare, radiazioni o contaminazione radioattiva, controllati o meno, diretti o indiretti, verificatisi all'interno o all'esterno dello *stabile* oppure causati o aggravati da uno degli eventi assicurati

CI67.2

Danni in seguito a terrorismo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni di qualsiasi genere da ricondurre in modo diretto o indiretto a terrorismo (indipendentemente dalla cause concomitanti).

È considerato terrorismo ogni azione di violenza o minaccia di violenza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'azione di violenza o la minaccia di violenza che è

mirata a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della popolazione o a influenzare un governo o un'istituzione statale.

Non rientrano nel concetto di terrorismo i disordini interni di cui alla disposizione CI51.1.

Questa esclusione non si applica se la somma assicurata per l'inventario aziendale (CI1 – CI3) è complessivamente inferiore a 10 milioni di CHF. Questo è valido anche se queste cose non sono assicurate e il loro valore di risarcimento è complessivamente inferiore a 10 milioni di CHF.

CI67.3

Danni dovuti a malattie trasmissibili

Non sono assicurati:

Danni di qualsiasi tipo che si verificano a causa di o in correlazione con malattie trasmissibili. Indipendentemente da disposizioni divergenti del contratto di assicurazione, non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per i danni provocati da o correlati a malattie trasmissibili e da ricondurre direttamente o indirettamente a

- timore o minaccia di (reali o presunte) malattie trasmissibili
- misure volte a prevenire, controllare o sconfiggere malattie trasmissibili
- pulizia, decontaminazione, disinfezione, riparazione, sostituzione, ritiro o verifica delle cose assicurate (ad eccezione dei danni da contaminazione in seguito a incendio o esplosione)

Generalità

CI68

Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende ai luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione (nel caso di rottura vetri ai locali commerciali usati dal contraente), nell'assicurazione contro gli incendi invece anche all'area ad essi appartenente. Nell'assicurazione contro gli incendi sussiste libera circolazione tra questi luoghi di assicurazione.

Al di fuori dei luoghi di assicurazione indicati, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Per terremoti ed eruzioni vulcaniche la copertura assicurativa è valida per la Svizzera e per il Principato del Liechtenstein.

Per l'*assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dalla legge* e per i danni in seguito a disordini interni e danneggiamento doloso, la garanzia al di fuori dei luoghi di assicurazione è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

CI69

Somme assicurative

Le somme assicurative dell'inventario aziendale e dell'assicurazione di previdenza devono corrispondere al *valore totale*.

Tutte le ulteriori somme assicurate sono valide al *primo rischio*.

CI70

Modifica della somma assicurata per l'inventario aziendale e del fatturato annuo

Il contraente deve comunicare alla Basilese

- l'attuale somma assicurata per l'inventario aziendale, non appena il *valore totale* dei nuovi acquisti e degli incrementi di valore supera la somma assicurata dell'assicurazione previdenza
- le variazioni del fatturato annuo, non appena la differenza rispetto al fatturato annuo contrattuale raggiunge il 30%.

Il contratto di assicurazione viene adeguato alla data di notifica.

CI71

Obblighi

CI71.1

Dati elettronici

Per quanto riguarda i dati elettronici e i programmi, il contraente deve adottare misure appropriate volte a consentire il ripristino immediato di dati e programmi di rilievo per l'azienda dopo il verificarsi di un sinistro. In particolare

- creare periodicamente, almeno con cadenza settimanale, copie di sicurezza (backup) dei dati rilevanti per l'attività in base al principio di generazione. Per ogni generazione deve essere utilizzato un supporto dati separato per poter garantire, in caso di guasto di una generazione, l'accesso a una copia precedente
- custodire copie di sicurezza e originali dei programmi in modo da evitare che queste subiscano danni contemporaneamente ai dati e ai programmi
 - protette contro l'accesso di persone non autorizzate
 - esternalizzate in un altro stabile o in un altro compartimento tagliafuoco
- verificare e mettere a verbale regolarmente (almeno ogni 6 mesi) se i dati salvati possono essere inseriti e utilizzati.

CI71.2

Assicurazione danni delle acque

Nell'assicurazione danni delle acque, il contraente deve in particolare

- mantenere in buono stato le condutture nonché le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati
- far pulire le condutture ostruite e prendere le misure adeguate volte a impedirne il congelamento.

Se i locali non vengono utilizzati, anche solo temporaneamente, le condutture con rispettive installazioni e gli apparecchi collegati devono essere svuotati a meno che l'impianto di riscaldamento non sia mantenuto in funzione sotto adeguato controllo.

CI71.3

Igiene

Per il trattamento conforme alle norme igieniche delle derrate alimentari ai sensi delle disposizioni della legge sulle derrate alimentari e delle relative ordinanze devono essere adottate le misure adeguate. Ciò comprende anche i requisiti in materia di dotazione e attrezzatura dei locali in cui vengono trattate le derrate alimentari.

Sinistro

CI72

Notifiche

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente alla Basilese al numero 00800 24 800 800 oppure al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero.

In caso di furto con scasso, *rapina*, *furto semplice* o vandalismo:

- deve essere inoltre avvertita immediatamente la polizia, deve essere richiesta un'indagine ufficiale e, senza il consenso della polizia, le tracce del fatto non devono essere rimosse né alterate;
- devono essere attuate tutte le misure volte all'identificazione del colpevole e alla riacquisizione delle cose rubate in modo scrupoloso e secondo le istruzioni della polizia o della Basilese;
- la Basilese deve essere avvertita immediatamente qualora le cose rubate o smarrite vengano ritrovate oppure se il contraente ne riceve notizia.

CI73

Riduzione del danno

Durante e dopo l'evento dannoso bisogna provvedere al mantenimento e al salvataggio delle cose assicurate e alla riduzione del danno. Devono essere rispettate le eventuali disposizioni della Basilese.

Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, nel corso della durata della garanzia la Basilese ha il diritto di richiedere tutte le precauzioni da essa ritenute idonee al riguardo e di verificare le misure adottate.

CI74

Divieto di modifica

- Devono essere evitate modifiche delle cose danneggiate in seguito alle quali sarebbe più difficile o impossibile stabilire la causa o l'entità del danno.
- Da ciò sono escluse le misure volte alla riduzione del danno o che sono nell'interesse pubblico.

CI75

Obbligo d'informare

- Alla Basilese deve essere comunicata ogni informazione in merito alla causa, all'entità e alle circostanze del danno e deve esserle reso possibile lo svolgimento di tutte le indagini necessarie.
- Devono essere comunicate tutte le informazioni, su richiesta anche in forma scritta, relative alla fondatezza di un diritto di indennizzo e all'entità dell'obbligo di indennizzo.
- Su richiesta deve essere rilasciato alla Basilese un elenco delle cose presenti prima e dopo il danno e colpite dal danno con l'indicazione dei valori.

Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, il contraente è inoltre tenuto

- a indicare alla Basilese la ripresa della piena operatività, se questo avviene nella durata della garanzia
- a redigere un bilancio intermedio su richiesta della Basilese. La Basilese o il relativo perito sono autorizzati a collaborare alla compilazione dell'inventario
- su richiesta, a presentare alla Basilese i libri di commercio, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e altri dati relativi all'andamento dell'esercizio corrente e dei tre anni precedenti.

CI76

Obbligo di prova

- L'entità del danno deve essere provata ad es. per mezzo di fatture e ricevute.
- La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.
- Le parti interessate dal danno devono essere tenute a disposizione della Basilese.

CI77

Determinazione del danno

Il danno viene determinato dalle parti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peritale.

Un danno da interruzione di esercizio viene fondamentalmente determinato al termine della durata della garanzia. Di comune accordo può essere accertato già in precedenza.

Nell'assicurazione per conto altrui il danno viene accertato esclusivamente tra il contraente e la Basilese.

La Basilese non è tenuta a prendere in consegna le cose recuperate o danneggiate.

L'avente diritto deve restituire l'indennizzo per le cose successivamente fornite, detratto il rimborso per eventuali perdite di valore oppure mettere le cose a disposizione della Basilese.

A propria discrezione, ove lo ritenga opportuno, la Basilese può

- decidere se far effettuare le necessarie riparazioni al personale da essa incaricato;
- fornire l'indennizzo in contanti.

CI78

Procedura peritale

Ogni parte può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito. Tali periti nominano un rappresentante prima di cominciare a valutare il danno.

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro ovvero in caso di un danno da interruzione di esercizio l'ammontare dell'indennizzo. Se i valori stimati divergono tra loro, il rappresentante deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due valori stimati. I valori stimati stabiliti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti se non viene provato che gli stessi si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà.

La parte che sostiene l'esistenza di una tale differenza deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle del rappresentante.

CI79

Costituzione in pegno

Nei confronti dei creditori pignorati, il cui diritto di pegno è iscritto nel registro fondiario, o che hanno notificato per iscritto alla Basilese il proprio diritto di pegno e che non hanno copertura dal patrimonio del debitore per i propri crediti, la Basilese risponde fino all'ammontare dell'indennizzo, anche se l'avente diritto perderà per intero o in parte il diritto all'indennizzo stesso.

Tale disposizione non viene applicata se il creditore pignorato è l'avente diritto stesso o se ha provocato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

CI80

Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo delle cose assicurate in caso di un *danno totale* viene calcolato sulla base del valore di risarcimento al momento del sinistro.

Nel caso di un danno parziale vengono indennizzate al massimo le spese di riparazione.

Il valore residuo (valore delle cose assicurate che possono essere ancora riutilizzate o utilizzate) viene detratto dall'indennizzo.

Il valore residuo viene calcolato

- al *valore a nuovo*, se viene indennizzato il *valore a nuovo*
- al *valore attuale*, se viene indennizzato il *valore attuale*.

L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata ovvero dalla limitazione della prestazione.

Non si tiene conto del valore affettivo personale.

Le somme assicurate dell'inventario aziendale e dell'assicurazione preventiva vengono addizionate.

CI81

Valore di risarcimento

- *Merci = prezzo di mercato* (immediatamente prima del verificarsi del sinistro per merci della stessa qualità)
- *Installazioni = valore a nuovo* (non si applica per i veicoli in qualità di proprietà di terzi affidata)
- *Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo), aeromobili senza occupanti = valore a nuovo* (non si applica per i veicoli in qualità di proprietà di terzi affidata)
- *Veicoli in qualità di proprietà di terzi affidata = valore attuale*
- *Cose immobili all'esterno degli edifici = valore a nuovo*
- *Effetti personali = valore a nuovo*
- *Vetrature di stabili/locali in affitto = valore a nuovo*

Il *prezzo di mercato* corrisponde al valore per merci della stessa qualità immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

Il *valore a nuovo* corrisponde a una cosa dello stesso tipo nuova immediatamente prima del verificarsi del sinistro.

CI82

Valore di risarcimento per valori pecuniari

Base d'indennizzo = spese effettive

Nel caso di cartevalori e di titoli, le spese della procedura di ammortamento nonché eventuali perdite di interessi e dividendi. Se la procedura di ammortamento non porta alla dichiarazione di nullità, la Basilese eroga l'indennizzo per le cartevalori e i titoli non ammortizzati. La Basilese è autorizzata a sostituire i titoli in natura.

CI83

Valore di risarcimento per spese

Base d'indennizzo = spese effettive sostenute nel corso della durata della garanzia.

CI84

Calcolo dell'indennizzo per interruzione di esercizio e danni di ripercussione

CI84.1

Perdita di reddito

La differenza tra il fatturato effettivamente realizzato nel corso della durata della garanzia e quello che si sarebbe potuto ottenere senza l'interruzione, meno la differenza tra le spese presumibili e quelle effettivamente sostenute.

CI84.2

Perdite su debitori

L'indennizzo corrisponde alle entrate che sarebbero state ottenute senza l'evento dannoso, meno le entrate effettivamente realizzate.

CI84.3

Spese supplementari

Spese supplementari effettivamente sostenute. Le spese per misure di minimizzazione del danno che hanno avuto ripercussioni oltre la durata dell'interruzione o la durata della garanzia, a condizione che la copertura per le spese speciali sia esaurita, vengono ripartite tra il contraente e la Basilese secondo l'utilità che essi ne traggono.

CI85

Fluttuazioni del prezzo di mercato

L'indennizzo è limitato alla differenza tra il *prezzo di mercato* del giorno in cui si è verificato il sinistro e il prezzo di sostituzione effettivo del primo giorno feriale successivo al giorno in cui si è verificato il sinistro e nel quale è possibile fare la sostituzione.

CI86

Circostanze particolari

→ Si tiene conto delle circostanze che avrebbero influito sul fatturato nel corso della durata della garanzia anche se l'interruzione non si fosse verificata.

→ Se dopo l'evento dannoso l'attività non viene ripresa, la Basilese indennizza solo le spese fisse continue effettive, se queste, in caso di mancata interruzione, sarebbero state coperte dal fatturato. In questo caso, e nei limiti della durata della garanzia, si terrà conto della durata probabile dell'interruzione.

CI87

Limitazione dell'indennizzo

L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata ovvero dalla limitazione della prestazione.

CI88

Franchigia

La franchigia viene detratta per ogni evento dannoso dall'indennizzo calcolato secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto. Se diverse cose, spese o ricavi sono interessati dallo stesso evento dannoso, la franchigia viene detratta solo una volta.

CI89

Spese di minimizzazione dei danni

Nei limiti della somma assicurata sono indennizzate anche le spese di minimizzazione del danno di cui alla disposizione CI74. Se tali spese e l'indennizzo superano congiuntamente la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati ordinati dalla Basilese.

Le spese per le prestazioni di vigili del fuoco, polizia e altre parti obbligate al soccorso non vengono indennizzate.

CI90

Riduzione dell'indennizzo

CI90.1

Sottoassicurazione di cose

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene rimborsato solo proporzionalmente al rapporto fra la somma assicurata e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione viene calcolata separatamente sulla singola prestazione designata nel contratto di assicurazione. Per l'assicurazione al *primo rischio*, il danno viene rimborsato fino all'ammontare delle limitazioni delle prestazioni o della somma assicurata concordate, senza applicare alcuna sottoassicurazione.

CI90.2

Sottoassicurazione nell'interruzione di esercizio

Se alla base del contratto è stato posto un fatturato troppo basso, il danno per l'interruzione di esercizio viene indennizzato solo proporzionalmente al rapporto tra il fatturato indicato nel contratto rispetto a quello accertato.

CI91

Rinuncia al computo di una sottoassicurazione

Per i danni fino al 10% della somma assicurata, al massimo 20 000 CHF, si rinuncia al calcolo di una sottoassicurazione.

Questo non si applica per l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dalla legge.

CI92

Violazione degli obblighi

In caso di violazione colpevole di disposizioni e obblighi legali o contrattuali, o di obblighi di diligenza, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione all'influsso che tale violazione ha avuto sul sinistro, sull'entità o sulla prova del danno.

In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi specificati in relazione alla liquidazione del sinistro, la Basilese è svincolata da ogni obbligo nei suoi confronti nella misura in cui la prestazione da fornire ne sarebbe aumentata.

Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull'entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.

CI93

Limitazione delle prestazioni nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista per legge

Si applicano le seguenti limitazioni delle prestazioni; gli indennizzi per danni a beni mobili e agli *stabili* non vengono addizionati.

- Se gli indennizzi relativi a un evento assicurato per un singolo contraente, calcolati da tutte le società autorizzate all'esercizio dell'attività in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, superano i 25 milioni di CHF, questi saranno ridotti a tale importo. È fatta salva un'ulteriore riduzione sulla base di una successiva riscossione.
- Se gli indennizzi per un evento assicurato, calcolati da tutte le società autorizzate all'esercizio dell'attività in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, superano 1 miliardo di CHF, gli indennizzi spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo che la somma degli stessi non superi questo importo.

I danni verificatisi in date e luoghi diversi costituiscono un unico evento, se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

Requisito per la copertura di un evento è che il contratto di assicurazione sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento stesso.

Definizioni

Aeromobili senza occupanti

Aeromobili che possono essere condotti e navigati in modo indipendente senza la presenza di un equipaggio a bordo tramite un computer o dal terreno tramite un telecomando (ad es. drone).

Sono esclusi gli aeromobili per l'impiego nel tempo libero o per attività di sport dell'aria.

Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista per legge

L'inventario aziendale (senza *autoveicoli di lavoro*, *rimorchi di lavoro*, *veicoli speciali (tutti con targa di controllo)*, *aeromobili senza occupanti*) e l'assicurazione preventiva sono assoggettati all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista per legge.

Sono assicurati gli eventi naturali secondo definizione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non rientrano nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista per legge:

Danni

- danni causati da cedimenti di terreno, terreno edificabile in cattive condizioni, costruzione edilizia difettosa, manutenzione inadeguata dello *stabile*, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi
- indipendentemente dalla loro causa, danni causati da acque di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, reflusso d'acqua dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo
- danni di esercizio e di gestione che, secondo l'esperienza, sono da prevedere come ad esempio in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
- danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente
- danni dovuti a scosse provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche
- danni causati dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie o tubi di scarico
- danni causati da tempeste e da acque a navi e barche in acqua

Cose

- costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostrine, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e il loro contenuto
- roulotte, mobilhome, barche e aeromobili con tanto di accessori
- veicoli a motore come deposito merci all'aperto o sotto tettoia
- funivie, funicolari, skillift, condotte elettriche scoperte e tralicci elettrici (escluse le reti locali)
- cose presenti nei *cantieri*
- serre, la copertura in vetro dei letti di semina e le piantine
- impianti nucleari ai sensi dell'articolo 3, lettera d della legge sull'energia nucleare del 21 marzo 2003

I premi vengono calcolati sulla base delle somme assicurate determinanti per ogni luogo di assicurazione.

- Inventario aziendale: *valore totale* di merci, *installazioni*, meno le "cose che sono o devono essere assicurate presso l'assicurazione cantonale" e meno le "cose particolarmente a rischio con riferimento ai danni causati dagli elementi naturali"
- Assicurazione preventiva: le somme assicurate determinanti sono riportate nelle indicazioni sui luoghi di assicurazione.

La ripartizione dei premi incendio/danni della natura è riportata nel contratto di assicurazione.

Gli eventi naturali che non rientrano nell'*assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista per legge* sono coperti nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali

prevista dal contratto. A questa sono applicabili le altre disposizioni del presente contratto.

Tutte le disposizioni sull'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali che sono in contraddizione con le disposizioni dell'*assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista per legge* valgono esclusivamente per l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dal contratto. A questa sono applicabili le altre disposizioni delle condizioni contrattuali.

Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo)

Veicoli immatricolati (in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla).

Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro

Autoveicoli e rimorchi con cui non vengono eseguiti trasporti merci, bensì che sono costruiti per l'esecuzione di lavori (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movimento di terreno, rimozione neve, generazione di corrente o aria compressa, ecc.) e che presentano solamente uno spazio di appoggio ridotto per utensili e materiale di esercizio.

Ad essi sono equiparati

- autoveicoli, rimorchi che presentano una possibilità per contenere temporaneamente la merce destinata alla lavorazione durante il processo di lavoro
- autoveicoli con benne funzionali al movimento di terreno su *cantieri* edili e postazioni di lavoro e che vengono trasportati su strade pubbliche solo vuoti
- autoveicoli, rimorchi con dispositivi di lavoro che trasportano un carico su brevi distanze, da essi raccolto o consegnato durante il tragitto percorso per la manutenzione della strada
- autoveicoli dei vigili del fuoco, attrezzati in modo tale che almeno un terzo del carico utile o del volume del vano di carico sia occupato dall'equipaggiamento antincendio trasportato in modo fisso
- rimorchi per il trasporto di componenti, strumenti e materiali di esercizio dell'autoveicolo di lavoro sul quale essi vengono trasportati
- rimorchi costruiti in modo tale che possano contenere solo un determinato strumento di lavoro e che non presentino nessun'altra possibilità di carico

Veicoli speciali

- Veicoli speciali che a causa del loro tipo di costruzione o scopo di utilizzo non soddisfano le prescrizioni in merito alla massa e ai pesi (ad es. veicoli cingolati, autogru, mietitrebbie)
- Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h (ad es. trattore, carri con motore/di lavoro, monoasse, rimorchi agricoli) che vengono utilizzati solo in relazione alla gestione di un'azienda agricola o un'azienda a essa equiparata e che non vengono utilizzati per percorrere tragitti commerciali. Le aziende equiparate sono le aziende silvicole e le aziende operanti nel settore della produzione di piante, in particolare le aziende di orticoltura, frutticoltura e viticoltura, le aziende di floricoltura e di apicoltura.
- Ciclomotori con targa di controllo (ad es. e-bike, sedia a rotelle motorizzata, segway)

Azienda terza

Un'azienda terza è un'impresa completamente indipendente dal punto di vista giuridico, attiva nel settore delle merci e dei servizi, che rifornisce il contraente o si approvvigiona direttamente presso di lui e che ha concordato contrattualmente con il contraente quantità di merce fisse per fornitura e acquisto.

Cantiere

Viene considerato cantiere l'intera area su cui sono presenti i valori materiali che si trovano sul posto in relazione a un'opera edilizia, anche prima dell'inizio e dopo il termine dell'opera edilizia stessa.

Commissioni

Trasporto di *valori pecuniari* eseguito dal contraente o da un corriere da questi incaricato sul tragitto diretto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

Contenitore di sicurezza

Contenitore di sicurezza

Contenitori chiudibili a chiave o mediante codice, previsti per la conservazione sottochiave di oggetti di valore.

Non vengono considerati contenitori di sicurezza armadi metallici a parete unica, scrivanie, casseforti, registratori di cassa, cofanetti e simili.

Contenitori di sicurezza con grado di resistenza secondo la norma SN-EN-1143-1

Sulla base della norma europea EN 1143-1, tra le altre cose, gli armadi di sicurezza non incassati, le porte di caveau e i caveau stessi vengono verificati e classificati secondo la loro resistenza al furto con scasso. Il grado di resistenza indica la classificazione della resistenza contro il furto con scasso. Più è elevato il grado di resistenza, maggiore è la resistenza contro il furto con scasso.

Cose immobili all'esterno degli edifici

Cose annesse (ad es. fissate, montate) al terreno o a un'opera in modo tale che non possano essere spostate senza danneggiamento o distruzione o speciale opera di smontaggio.

Si intendono, in particolare, impianti infrastrutturali come ad esempio:

- recinzioni, muri di sostegno, scale, ringhiere
- strutture per parcheggiare biciclette, cartelli/specchi stradali
- sili, gasometri, bacini di raccolta
- antenne e impianti fotovoltaici/solari, non fissati allo *stabile*
- sonde geotermiche verticali, centrali eoliche
- trasformatori e centraline di comando
- tubi di alimentazione e smaltimento ivi inclusi i relativi canali
- ponti, fontane, imbocchi, rampe, aree di deposito e parcheggio, illuminazioni
- linee di comunicazione
- insegne luminose, colonne indicatrici e display non fissati allo *stabile*.

Non sono considerate cose immobili all'esterno degli edifici:

- *stabili*
- tutte le cose mobili (in particolare tutte quelle rientranti nelle *installazioni*)

Cose particolarmente a rischio con riferimento ai danni causati da eventi naturali

(nell'ambito dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali prevista dal contratto)

- *Costruzioni mobiliari* con relativo contenuto
- Roulotte e mobilhome con tutti gli accessori
- Veicoli a motore come deposito merci all'aperto o sotto tettoia
- Ferrovie, tramvie, ferrovie a cremagliera e funicolari, funivie, seggiovie, skillift e filobus
- Condotte elettriche scoperte e tralicci elettrici (escluse le reti locali)
- Cose presenti nei *cantieri*
- Serre, copertura in vetro dei letti di semina e piantine e tunnel in plastica/pellicola accessibili

Costruzioni mobiliari

Costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) che non vengono messe a punto come installazioni permanenti, che non sono assicurate o non devono essere assicurate come stabili e che non sono collegate (ad es. fissate, montate) al terreno o a un'opera.

Danni da bruciatura

Danno localmente limitato provocato dall'effetto di calore o di incandescenze, reso visibile dal cambiamento di colore delle zone bruciate.

Danno totale

Sussiste un danno totale, se

- le spese stimate per la sostituzione o la ricostruzione superano il valore di risarcimento
- non è possibile una sostituzione o una ricostruzione
- una cosa rubata dopo una perdita assicurata non viene ritrovata entro 4 settimane

Furto semplice

Tutte le perdite dovute a furto che non possono essere considerate come furto con scasso o *rapina* per mezzo di prove determinanti come tracce, testimoni o circostanze.

Incidente informatico

- Attacco, intromissione o accesso intenzionali da parte di criminali informatici, ma anche da parte di altri autori (ad es. hacking, sovraccarico mirato dei siti web mediante attacco denial-of-service, phishing, pharming)
- Accesso o intromissione negligente da parte di collaboratori o fornitori di servizi esterni (ad es. manipolazione del sistema IT, cancellazione dei dati)
- *Malware*

Installazioni

Come ad esempio:

- materiali per esposizioni e fiere
- veicoli aziendali senza targhe di controllo, come macchine da lavoro semoventi, carrelli elevatori e simili, biciclette
- macchinari, incluse fondamenta e condutture elettriche
- strumenti, utensili
- pezzi di ricambio

- mobilia d'esercizio e di deposito
- mobilia di ufficio e tecnica di comunicazione
- apparecchi EED e altri impianti
- *costruzioni mobiliari*
- installazioni edili, se non sono da assicurare con lo *stabile*

Cose immobili all'esterno degli edifici non ritenute installazioni

Malware

Il malware (detto anche codice maligno o software dannoso) consiste in un programma o altre procedure e routine informatiche che hanno lo scopo di utilizzare dati in modo illecito, di corromperli o cancellarli oppure che hanno lo scopo di intervenire illecitamente su altri processi informatici.

Oggetti di montaggio

Installazioni appartenenti al contraente, da questi prese in leasing o noleggiate durante il montaggio o lo smontaggio, ossia dopo lo scarico delle cose destinate al montaggio sul posto di montaggio, finché non vengono installate e sono pronte per l'uso e, se previsto, finché il funzionamento di prova non è ancora concluso. Gli oggetti di montaggio non sono intesi come merci.

Prezzo di mercato

Nel caso di merci acquistate (come materiale grezzo, prodotti semilavorati e finiti, materiale d'esercizio) il prezzo di mercato corrisponde al prezzo di acquisto ivi comprese le spese per trasporto, dazio, autotrasporto, scarico, deposito, controlli di qualità e quantità nonché applicazione delle diciture e registrazione.

Nel caso di merci (merci in produzione e prodotti finiti) di produzione propria (nella propria azienda o nell'ambito del lavoro su commissione) il prezzo di mercato corrisponde al prezzo di vendita, ossia ai costi di produzione della merce, più le spese di amministrazione e quelle generali di distribuzione nonché all'utile.

Non si considerano

- sconti e concessioni sui prezzi per il calcolo della somma assicurata
- imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione

Primo rischio

Una somma assicurata massima concordata per un determinato rischio.

Rapina

Viene considerata rapina:

il furto con minaccia o uso di violenza contro il titolare, il suo personale o le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica nonché il furto in caso d'incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

Stabili

Ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito come installazione permanente comprese le installazioni edili che, pur non essendo parte integrante dello *stabile*, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello

stabile e sono fissate al fabbricato in modo tale da non poter essere separate senza provocare danni considerevoli allo *stabile*.

Per la distinzione tra stabili e *installazioni*, nei cantoni con l'assicurazione cantonale degli edifici sono determinanti le disposizioni cantonali, in tutti gli altri cantoni si applicano invece le "Norme per l'assicurazione stabili" della Basilese.

Tipo di costruzione

Massiccia: la struttura portante dello *stabile* (muri e soffitti, senza muri divisorii non portanti) consiste essenzialmente di muratura, calcestruzzo, acciaio, cemento armato, con percentuale di legno inferiore a 1/3.

Non massiccia: la struttura portante dello *stabile* (muri e soffitti, senza muri divisorii non portanti) presenta una percentuale di legno superiore a 1/3.

Valore a nuovo

Prezzo attuale di una cosa nuova di uguale tipo, capacità e qualità, incluse le spese per dazio, trasporto, montaggio, messa in funzione e tutte le altre spese accessorie.

Non si considerano

- sconti e concessioni sui prezzi per il calcolo della somma assicurata
- imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione
- il valore affettivo personale

Valore attuale

Valore a nuovo dedotto il deprezzamento (ammortamento) dovuto a usura o altri motivi.

Valore totale

Viene considerato valore totale

- il *prezzo di mercato* per merci
- il *valore a nuovo* per *installazioni*, *autoveicoli di lavoro*, *rimorchi di lavoro* e *veicoli speciali (tutti con targa di controllo)* nonché *aeromobili senza occupanti*

Valori pecuniari

- Contanti
- Assegni correttamente compilati e firmati e giustificativi di carte di credito
- Titoli, libretti di risparmio e assegni di viaggio
- Carte prepagate (ad es. Travel Cash Card, Reka Card, Lunch-Check Card)
- Monete e medaglie
- Metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci)
- Pietre preziose e perle non incastonate
- Titoli di trasporto trasferibili, abbonamenti, biglietti aerei e buoni
- Vignette autostradali